



COMUNE DI BAGNARA CALABRA
89069 Città Metropolitana di Reggio Calabria

UOC5 LL.PP. E MANUTENZIONI

Spett.le Impresa

.....

IL RESPONSABILE

Vista la determinazione a contrarre n. 56 del 12/03/2025 adottata dal Responsabile della UOC 5 – Lavori Pubblici e Manutenzione – Porto del Comune di Bagnara Calabria con la quale è stata indetta procedura negoziata in oggetto per l'affidamento dell'appalto denominato "*MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE DI BAGANRA CALABRA*", in conformità all' art.50, c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici*);

Visto il D.lgs. n. 36/2023;

Atteso che la presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile al link <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>

Dato atto che:

- l'affidamento avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) con applicazione del criterio del minor prezzo;
- ai sensi dell'articolo 54 del Codice si procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 5 (cinque) si procederà alla determinazione della soglia automatica di anomalia sulla base del Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice per l'individuazione delle offerte anomale;
- in applicazione dell'art. 108 comma 12 del codice, il calcolo di medie nella procedura e l'eventuale ricalcolo della soglia di anomalia è effettuato fino all'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

La durata del procedimento è di 15 giorni dalla RDO

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Bagnara Calabria e i dati identificativi della procedura sono i seguenti:

Codice: NUTS ITF65

CUP: G17H24000720004

CIG: B6426244F6

CPV: 45233141-9 "Lavori di manutenzione stradale"

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE DI BAGNARA CALABRA

IMPORTO: € 208.299,82 di cui € 202.337,64 a base di gara per lavori ed € 5.962,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

L'amministrazione appaltante è il Comune di Bagnara Calabria Piazza Municipio- 89015

Tel. +39 0966 374011

sito: <http://www.comune.bagnaracalabria.rc.it/>

PEC: protocollo@pec.comunebagnara.it

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il Dr Ing. Giuseppe Mercurio dell'UOC5 LL.PP. e Manutenzioni- e-mail: g.mercurio@comune.bagnaracalabria.rc.it.

Tutto ciò premesso e considerato

INVITA

a formulare la propria offerta, secondo i criteri, modalità e vincoli di seguito indicati, entro e non oltre il
termine ultimo delle ore 14:00 del giorno 14/04/2025.

codesto operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta in modalità telematica secondo quanto più oltre specificato, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito, dal Disciplinare e dal Progetto dei Lavori, alle condizioni che seguono.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione committente può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'applicazione integrale del D.Lgs. 36/2023 dal 1° gennaio 2024 rende operativo il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, basato sull'interoperabilità tra BDNCP e piattaforme certificate di eProcurement in uso alle Stazioni Appaltanti.

La piattaforma utilizzata per la presente procedura è certificata, interoperabile e presente ufficialmente nel Registro piattaforme certificate tenuto dall'ANAC. La piattaforma risponde ai requisiti di certificazione richiesti da AGID tra cui l'accesso tramite Spid/CIE nonché l'interoperabilità con le banche dati nazionali, rispettando tutta la vigente normativa.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga

dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare ed a quanto previsto nella documentazione a supporto.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla sezione **"Avvisi"** appositamente dedicata del Bando di gara, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella Sezione **"Requisiti minimi"** presente sulla *Piattaforma*.

In ogni caso è indispensabile:

1. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
2. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
3. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
4. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Ad ogni buon conto, si rimanda alle Sezioni "Informazioni" e "Servizi" presenti sull'home page della Piattaforma.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate ESCLUSIVAMENTE contattando il servizio (per malfunzionamenti sul Portale Acquisti in Rete) al Numero Verde 800 062 060.

Il servizio è attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.

2 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Determina a contrarre n. 56 del 12.03.2025; ;
- Lettera di invito;
- Modello di domanda di partecipazione (all.1);
- Capitolato speciale di appalto;
- Progetto esecutivo ed elaborati.
- elenco documenti da produrre

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link:
<http://www.comune.bagnaracalabra.rc.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti.html>

La procedura si svolgerà esclusivamente in modalità ordinaria: la stazione appaltante pubblicherà qualsiasi comunicazione, documento e/o atto (capitolato, modelli per la partecipazione, progetto esecutivo e suoi allegati, ecc.) relativo alla raccolta delle manifestazioni sul portale Amministrazione Trasparente, accessibile all'indirizzo: <http://www.comune.bagnaracalabra.rc.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti.html>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre le ore **12:00** del giorno **10.04.2025** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma sezione dedicata "Chiarimenti" del bando di gara.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

2.3 COMUNICAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente per iscritto attraverso l'apposita area "Comunicazioni" presente sulla piattaforma del MePA.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 10/04/2025 ore 12:00.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e attraverso la predetta sezione del Sistema MePA.

Non verranno evase le richieste di chiarimento pervenute in modalità differente da quella indicata o successivamente ai termini indicati.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 09/04/2025 ore 18:00 attraverso l'area "Comunicazioni" presente sulla piattaforma del MePA.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto funzionale, ai sensi dell'art.58 comma 2 del D.Lgs 36/2023, in ragione del fatto che lo stesso non solo assicura una più efficace e coordinata realizzazione del complesso di attività previste ma, altresì, in quanto garantisce la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica, in virtù di una gestione globale dell'appalto, nonché una migliore efficienza delle prestazioni e un'omogenea metodologia operativa su tutti i 5 reparti stradali interessati dall'appalto.

L'oggetto del presente appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la **realizzazione del seguente intervento:**

"MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE DI BAGANRA CALABRA"

Le lavorazioni che verranno eseguite riguarderanno tutte le opere di messa in sicurezza di alcune vie comunali all'interno del centro abitato di Bagnara Calabria

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

-Codice CPV: 45233141-9 "Lavori di manutenzione stradale"

-CUP (Codice Unico di Progetto) attribuito al presente intervento: **G17H24000720004**

-CIG (Codice Identificativo Gara) attribuito al presente intervento **B6426244F6**

-CUI L80002470807202400015

-NUTS: ITF65

Il progetto esecutivo è inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2024-2026, annualità 2025 del Comune di Bagnara Calabria, è stato oggetto di verifica preventiva ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.36/2023 e successivamente validato dal RUP in data 12.06.2024 Il medesimo progetto esecutivo è stato infine approvato con Delibera di Giunta n. 114 del 20.06.2024 e riapprovato in data 13.02.2025 con Delibera n. 20/2025.

IMPORTI

L'importo complessivo dell'appalto, IVA esclusa, ammonta ad € **208.299,82**

L'importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad € **5.962,18**

L'importo a base di gara ammonta ad € **202.337,64** IVA esclusa e comprende i costi della manodopera che la S.A. ha stimato in € **18.421,99**

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

L'O.E. nella formulazione del proprio ribasso di gara dovrà tener conto dell'ammontare dei costi della manodopera dichiarati nell'ambito dell'offerta economica.

Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore economico nell'offerta saranno successivamente oggetto di verifica.

Ai fini dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 è applicato il CCNL SETTORE EDILE , come indicato in determina a contrarre.

CORRISPETTIVO: A corpo e a misura (art. 3 capitolato speciale d'appalto)

FINANZIAMENTO:

Il progetto suddetto è finanziato Mutui Residui contratti con la Cassa DDP accorpati per il presente intervento, inserito sul cap. di spesa 92241 del bilancio comunale

PAGAMENTI:

ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione

PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di 70.000,00 (art. 25 CSA)

PENALI PREMIO ACCELERAZIONE

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari all'1 per mille (un euro ogni mille euro) dell'importo contrattuale.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, la stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, ai sensi dell'art. 126 c. 2 del codice. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, utilizzando, nei limiti delle risorse disponibili, le somme indicate nel quadro economico dell'intervento relative agli imprevisti.

SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto si vuole assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola l'appalto e garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale dei lavori;

DURATA

Il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla del verbale di consegna dei lavori.

L'inosservanza del menzionato termine determina l'applicazione della penale giornaliera nella misura prevista nel capitolato speciale, ossia l'1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.

REVISIONE DEI PREZZI

Qualora successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso di esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali subiscano per effetti di circostanze imprevedibili e non determinabili, variazioni in aumento o in diminuzione trova applicazione l'art. 60 del d.lgs 36/2023 .

4.SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici

siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)

partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:

partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;

-partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 100 comma 4 del Codice dei contratti pubblici con riferimento alla categoria e classifica (importo) indicata nel presente avviso, l'operatore economico singolo dovrà essere in possesso:

I. dei requisiti di capacità tecnica e professionale relativi alla categoria prevalente ed unica per l'importo totale dei lavori, ossia il possesso dell'attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato (SOA) autorizzati dall'ANAC in corso di validità, **nella categoria OG3 classifica I^**;

A pena di esclusione, i consorzi stabili di cui alla lettera c) dell'articolo 6 che intendano indicare una consorziata esecutrice, la stessa consorziata esecutrice eventualmente designata per l'esecuzione dei lavori deve possedere in proprio i requisiti.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice. All'uopo, l'art. 94 enuclea le cause di esclusione automatica, la cui sussistenza comporta l'esclusione diretta. L'art. 95 enuclea le cause di esclusione non automatica la cui sussistenza deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. Fra questi ultimi rientra l'ipotesi riguardante l'accertamento della commissione da parte dell'offerente di un illecito professionale grave. All'art. 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

Tuttavia, l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94, a eccezione del comma 6, e all'art. 95, a eccezione del comma 2, non è escluso se si sono verificate le condizioni e ha adempiuto agli oneri di cui all'art. 96 (Disciplina dell'esclusione).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si verificano le condizioni di cui all'art. 97 (Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti). Se le misure ivi previste sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

I commi 1 e 2 dell'art. 97 si applicano anche ai consorzi ordinari. Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

5.1 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine fissato per la partecipazione alla gara, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro presenta dichiarazione di essere iscritto nei registri professionali di cui all' Allegato II.1 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE

Attestazione SOA rilasciata da società regolarmente autorizzate, in corso di validità ed adeguata, ai sensi dell'allegato II.12 del D.lgs 36/2023, per categorie e classifiche, ai valori dell'appalto.

Le lavorazioni relative alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, possono essere eseguite direttamente dall'appaltatore solo se in possesso della relativa qualificazione, scorporate ai fini di RTI o subappaltate per intero ad impresa qualificata (subappalto qualificante). In caso di subappalto i requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente che dovrà pertanto essere di idonea classifica.

Il possesso dei requisiti sopra riportati a seguito di richiesta della S.A. dovrà essere dimostrato con la seguente documentazione:

1.1 Per lavori eseguiti per conto di committenti pubblici: Certificati di esecuzione lavori (CEL) relativi alle categorie richieste dal bando e dichiarati in sede di partecipazione, rilasciati dai committenti – soggetti pubblici – e per essi dal responsabile del procedimento – in conformità allo schema allegato al Regolamento, comprovanti, tra l'altro, che i lavori sono stati seguiti con buon esito e non hanno dato luogo a vertenze.

Per i lavori eseguiti per conto di committenti privati: copia dei contratti e delle fatture corrispondenti ai lavori eseguiti, corredato da copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;

1.2 Per i lavori in proprio: copia del permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all'opera realizzata, ove richiesto, con allegata copia autentica del progetto approvato e copia del certificato di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore Tecnico;

1.3 Elenco dei lavori, appartenenti alla natura dei lavori da appaltare, della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data del bando, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento d'identità dello stesso). Tale elenco deve essere presentato qualora il concorrente non possa o non intenda documentare tramite i documenti di cui al punto 1) l'esecuzione diretta di lavori della natura di quelli da appaltare.

2. uno o più documenti (bilanci depositati riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito oppure dichiarazioni annuali IVA (con evidenza dei dati utili ai fini della comprova del costo del personale) ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione riguardanti, oppure libri paga), relativi anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la data del bando, attestanti di aver sostenuto, nel quinquennio antecedente la data del bando, un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo complessivo a base di gara.

3. dichiarazione che indichi l'attrezzatura posseduta, o disponibile. I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti, nel caso in cui questi siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente. In tal caso dovranno trasmettere una dichiarazione che attesti le suddette condizioni, indicando espressamente la gara in relazione alla quale i documenti sono stati già prodotti.

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art.30, comma 2 dell'allegato II.12 del Codice.

Per i lavori impiantistici vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori in possesso dei requisiti di cui al D.M. 22/01/2008 n. 37 (ex L. 46/90).

In caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, GEIE, Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e Consorzi Stabili per si veda il successivo punto 6.3. e 6.4.

Si rammenta che l'efficacia dell'attestazione SOA è pari a cinque anni, con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 17, comma 5, ALL. II.12 al Codice. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine quinquennale, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare/richiedere un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e) f) g) h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione di cui al **punto 6.1 e punto 6.1.1** deve essere posseduto da:

da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **punto 6.2:**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma del citato articolo. Nello specifico pertanto ciascun componente del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario dovrà essere in possesso delle attestazioni di qualificazione indicate, per la categoria e classifica corrispondenti alla quota di lavori che intenderà assumere. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

N.B: Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 65, c.2, lett. e), f) nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, c.2, lett. g), devono indicare in sede di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

Si applicano le previsioni degli articoli 65 e 68 del D.Lgs 36/2023, nonché dell'articolo 30 dell'Allegato II.12.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Il requisito relativo al **punto 6.1. e 6.1.1.** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale di cui al punto 6.2

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Il principio del "cumulo alla rinfusa" non può essere applicato per la categoria OG2 (lavori su beni culturali), E dunque il consorzio indicato dal Consorzio Stabile, per tale categoria deve essere in possesso autonomamente della qualificazione necessaria per l'esecuzione dell'intervento

7 AVVALIMENTO

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'art. 67 comma 7 del D.lgs. 36/2023 nel caso in cui un Consorzio rivesta il ruolo di ausiliario, le risorse oggetto del contratto di avvalimento sono esclusivamente quelle maturate in proprio dal Consorzio. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e quelli di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

La mancata produzione del contratto di avvalimento è sanabile a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, nell'ambito della documentazione amministrativa, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo con i limiti appresso indicati, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. In caso di mancata indicazione dei lavori o delle parti di opere che si intendono subappaltare, il subappalto è vietato.

Il subappalto sarà consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del Codice degli Appalti, purché dichiarato in sede di offerta e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla norma.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta, all'interno del DGUE, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice medesimo. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

NOTA BENE

Relativamente alle lavorazioni per la rimozione dei rifiuti, queste sono subappaltabili esclusivamente a ditte iscritte all'Albo dei Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.lgs. 152/2006 nella categoria di riferimento. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Subappalto qualificante. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, in alternativa alla partecipazione in RTI, per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'**esclusione dalla gara**.

8.1 PRESCRIZIONI LEGATE ALL'APPLICAZIONE DEI CAM

Il concorrente è vincolato al rispetto delle disposizioni contenute nel DM 23/06/2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".

Potranno essere previste operazioni di verifica e controllo tecnico in opera per garantire un riscontro tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato dall'appaltatore.

L'onere economico di eventuali attività ispettive condotte secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 da un organismo di valutazione della conformità sarà a carico dell'appaltatore.

Il Concorrente si impegna a rispettare, facendone espressa dichiarazione di impegno nella domanda di partecipazione (All.1), i criteri ambientali minimi obbligatori di cui al DM 23/06/2022, specificati nella relazione di progetto "R DEM_03 - Relazione Criteri Ambientali Minimi".

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire: l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, la stabilità occupazionale del personale impiegato nonché le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. (art. 102 D.lgs. n. 36/2023)

TITOLARE EFFETTIVO

Gli operatori economici devono, mediante apposito modulo (Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio) dichiarare il TITOLARE EFFETTIVO e riportare i dati relativi alla tipologia e all'assetto societario (es. persone fisiche/giuridiche, titolare ditta individuale o socio di persone etc....).

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 4.166,00**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, secondo una delle seguenti modalità:

con bonifico effettuato sul conto corrente tenuto presso la tesoreria del **COMUNE DI BAGNARA CALABRA** codice IBAN IT37Q 03069 81283 009300000001 intestato a **"TESORERIA COMUNE DI BAGNARA CALABRA"**;

con fideiussione assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una

società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/impresa_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione deve:

contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (**COMUNE DI BAGNARA CALABRA**);

essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

prevedere espressamente:

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene: per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il

raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **20%**, cumulabile con le riduzioni di cui alle lettere a) e b), in caso di possesso di uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

A tal fine, tutte le fidejussioni devono essere accompagnate da un'attestazione della compagnia assicuratrice, dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, da compilare secondo le indicazioni sotto riportate:

"Il/La Sig/ra _____ nato a il , sottoscrive in qualità di _____ dell'Assicurazione / Istituto Bancario con sede in -----, in forza di procura ----- in data _____, repertorio n. , Notaio Dott.-----".

11 SOPRALLUOGO:

Il sopralluogo è obbligatorio ai fini della presentazione delle offerte. Il sopralluogo può essere effettuato previa richiesta inviata al protocollo comunale PEC: : protocollo@pec.comunebagnara.it presentata entro le **ore 11:00 del giorno 03/04/2025**, e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **14:00** del giorno **14/04/2025** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 40 MB per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i seguenti formati .pdf, .zip, .rar, .p7m – si raccomanda di controllare se i files allegati risultano danneggiati, in caso, procedere all'eliminazione di detti files e ricaricarli in maniera corretta.

Si evidenziano di seguito le prescrizioni vincolanti per ciascun fornitore:

- 1) non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
- 2) non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
- 3) utilizzare nomi brevi e senza accenti, apostrofi e caratteri speciali per nominare i documenti inviati o creati tramite il portale;

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni evidenziate in merito all'estensione/nome/dimensione dei file, l'operatore economico si assume ogni responsabilità relativamente alla mancata visualizzazione dei file stessi.

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa

B – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente invito, dal disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, allegati e chiarimenti inclusi, e di iniziare subito il servizio e di eseguirlo anche in pendenza della stipula del contratto.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, ovvero corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle dell'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con

esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

la mancata produzione, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente invito;

la mancata dichiarazione della volontà di far ricorso al subappalto c.d. necessario non può essere oggetto di soccorso istruttorio.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un congruo termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali potrà accordarsi un termine inferiore, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali potrà accordarsi un termine inferiore. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma - sezione busta documentazione la seguente documentazione:

- 1) domanda di ammissione alla gara ed eventuale procura
- 2) DGUE compilato on line
- 3) dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo
- 4) contributo ANAC
- 5) cauzione provvisoria
- 6) dichiarazione di iscrizione c.c.i.a.a.

- 7) dichiarazione familiari conviventi
- 8) patto di integrità sottoscritto per accettazione
- 9) attestazione soa o requisiti All. II.18
- 10) certificazione qualità
- 11) dichiarazioni conflitto interessi
- 12) dichiarazioni titolare effettivo
- 13) Documentazione in caso di avvalimento
- 14) Documentazione in caso di RTI
- 15) dichiarazione conformità ex art. 22 comma 3 d.lgs. 82/2005;

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di spedizione dell'invito;

gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di spedizione dell'invito;

i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'invito;

gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di spedizione

tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di spedizione dell'invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c),

del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

l'iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, di cui all'art. 100 c. 3 del Dlgs. n. 36/2023 (se chi esercita l'impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia) (**compilare anche modello Autocertificazione informazione antimafia-dichiarazione di iscrizione alla CCIAA fornito dalla S.A.**)

(per soc. cooperative e consorzi di cooperative) anche iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito con D.M. 23 Giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico)

(per cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali) anche iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali (L.n. 381/1991)

[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]

l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;

l'attribuzione della rappresentanza legale (nome, cognome, data e luogo di nascita, carica sociale e relativa scadenza delle persone a cui è attribuita)

che l'operatore economico **appartiene o non appartiene** alla categoria di micro, piccola o media impresa, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese di cui alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L124 del 20/05/2003,

- di aver provveduto al pagamento del contributo ANAC, di cui si allega ricevuta

- di aver costituito una garanzia provvisoria con le modalità indicate dall'invito;

- di aver preso visione dell'informativa trattamento dati personali ex art. 13 GDPR, pubblicata tra gli atti di gara

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

- di accettare esplicitamente e totalmente tutta la documentazione di gara, i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dall'invito/disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale di Appalto, allegati e chiarimenti inclusi, nonché i criteri ambientali minimi di cui al DM 23/06/2022, conformandosi alle

previsioni contenute nel progetto e di essere disponibile ad iniziare subito il servizio e ad eseguirlo anche in pendenza della stipula del contratto;

- di accettare il Patto di integrità inserito tra i documenti a disposizione. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.lgs. 165/2001 ed in conformità alla delibera ANAC n. 177/2020, e pubblicato sul sito del Comune appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere consapevole che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente;
- di essere a conoscenza che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente;
- di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore nonché le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate (art. 102 D.lgs. n. 36/2023)
- di possedere attestazione SOA in corso di validità per categorie e classifiche richieste dall'invito o requisiti All. II.18 per categ- < a 150.000,00 euro;
- di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui al par. 5 dell'invito /disciplinare;
- l'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice in capo a tutti i soggetti indicati al comma 3;
- l'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice in capo ai soggetti di cui al punto precedente;
- di non essere stato destinatario di un'informativa prefettizia a carattere interdittivo di cui all'art. 84 comma 4 del D.L.vo n.159/2011;
- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le norme e disposizioni generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione del servizio, nonché della disponibilità delle attrezzature adeguate alla tipologia e del servizio in appalto;
- che all'interno dell'azienda vengono osservati gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- che non si trova nelle condizioni di cui agli art. 43 e 44 del D.lgs. n. 286 del 22/7/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- che non si trova nelle condizioni di cui all'art. 41 del D.lgs. n. 198 dell'11/4/2006 recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge del 28/11/2005 n. 246;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.

(normativa anticorruzione);

- di essere consapevole che in caso di mancata regolarizzazione della documentazione entro il termine assegnato l'impresa sarà esclusa dalla gara;
 - indica, nel caso di consorzi che non eseguono le prestazioni con la propria struttura, l'impresa esecutrice consorziata, relativamente alla quale opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n.82/2005:

dal concorrente che partecipa in forma singola;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

nel caso di aggregazioni di retisti:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) ed) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente dovrà inserire nella Busta telematica della "Documentazione Amministrativa" il DGUE in formato PDF, compilato on line.

Il sistema è integrato con un compilatore online del Documento di Gara Unico Europeo. utilizzando l'apposito form presente nella scheda di gara, step "DGUE".

Al termine della compilazione il sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato. Tale file, firmato digitalmente dall'operatore economico, dovrà essere caricato all'interno della documentazione amministrativa, come descritto.

N.B. Resta a carico dell'operatore economico verificare il contenuto del documento prima del suo caricamento sulla piattaforma.

Una volta terminata la compilazione, il sistema mette a disposizione sia il formato PDF, sia quello XML del DGUE compilato. L'operatore deve:

1. scaricarlo nel formato richiesto dalla Stazione Appaltante;
2. firmarlo con le modalità richieste dalla Stazione Appaltante
3. ricaricarlo a sistema in corrispondenza della Busta Amministrativa.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.3 DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CONCONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, oltre al DGUE, allega

- 1) la dichiarazione di avvalimento
- 2) il contratto di avvalimento
- 3) la dichiarazione familiari conviventi
- 4) il patto di integrità sottoscritto per accettazione
- 5) le dichiarazioni Titolare effettivo, Conflitto interessi
- 6)) la dichiarazione conformità ex art. 22 comma 3 d.lgs. 82/2005

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

copia del contratto di rete;

copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

copia del contratto di rete

copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

copia del contratto di rete

dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

le parti dei, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.6 PATTO DI INTEGRITÀ

sottoscritto per presa visione ed accettazione, con firma digitale, da parte del legale rappresentante dell'o.e. concorrente singolo o raggruppato e dall'o.e. ausiliario. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190;

15.7 DICHIARAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI

firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. 159/2011. Nel caso in cui non vi siano familiari conviventi deve essere prodotta dichiarazione negativa.

15.8 DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE C.C.I.A.A.

firmata digitalmente dal Legale Rappresentante. La dichiarazione andrà resa e sottoscritta con firma digitale dall'impresa concorrente e, nel caso di raggruppamento temporaneo, da tutti i soggetti che costituiscono il predetto raggruppamento.

15.9 RICEVUTA A COMPROVA DEL PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

15.10 ATTESTAZIONE SOA o requisiti All. II.18 per categ.< a 150.000,00 euro

15.11 CERTIFICAZIONE QUALITÀ

Le dichiarazioni andranno rese e sottoscritte con firma digitale dall'impresa concorrente, dall'impresa ausiliaria e, nel caso di raggruppamento temporaneo, da tutti i soggetti che costituiscono il predetto raggruppamento.

15.12 DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

La dichiarazione andrà resa e sottoscritta con firma digitale dall'impresa concorrente, dall'impresa ausiliaria e, nel caso di raggruppamento temporaneo, da tutti i soggetti che costituiscono il predetto raggruppamento.

La dichiarazione andrà resa e sottoscritta con firma digitale dall'impresa concorrente, dall'impresa ausiliaria e, nel caso di raggruppamento temporaneo, da tutti i soggetti che costituiscono il predetto raggruppamento.

15.13 DICHIARAZIONE CONFLITTO INTERESSI

La dichiarazione andrà resa e sottoscritta con firma digitale dall'impresa concorrente, dall'impresa ausiliaria e, nel caso di raggruppamento temporaneo, da tutti i soggetti che costituiscono il predetto raggruppamento.

(per i soli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti) redatto ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.14 CAUZIONE PROVVISORIA

15.15 DICHIARAZIONE CONFORMITÀ ART. 22 COMMA 3 D.LGS. 82/2005

Tutte le dichiarazioni/documenti di cui ai punti precedenti devono essere sottoscritte con firma digitale ovvero prodotte in copia in formato elettronico, corredata da dichiarazione che tale copia è stata formata a norma dell'art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (*Copie informatiche di documenti analogici*) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (*Duplicati e copie informatiche di documenti informatici*) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005

A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.

16 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità previste nella guida interattiva fornitori presente sull'home-page della Piattaforma. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

nel campo "% CONTO OFFERTO": ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara

nel campo "% SCONTO IN LETTERE": ribasso percentuale offerto espresso in lettere

nel campo "COSTO DELLA MANODOPERA": i propri costi della manodopera

nel campo "COSTO DELLA MANODOPERA IN LETTERE": i propri costi della manodopera espressi in lettere

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

nel campo "ONERI SICUREZZA AZIENDALI": la stima dei costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

nel campo "ONERI SICUREZZA AZIENDALI IN LETTERE": la stima dei costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro espressi in lettere.

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso più vantaggioso per l'Amministrazione appaltante.

Il concorrente, nel caso dichiarare costi della manodopera inferiori rispetto a quelli stimati dall'Ente, potrà allegare nell'ambito della Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023. La stazione appaltante, nell'ipotesi in cui il miglior offerente dichiarare un importo dei costi della manodopera al di sotto di quello stimato dall'Amministrazione, procederà a verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo di cui all'articolo 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) mediante la verifica di cui all'art. 110 del D.Lgs. citato.

Sono inammissibili: offerte in aumento, offerte pari a 0 (zero) o a 100 (cento), offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e le offerte parziali.

Si precisa che la busta ECONOMICA in formato .pdf contenente i dati di cui ai precedenti punti A), B), C), D), E), F)) deve essere

sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti legittimati, come individuati per la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione.

17 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno **10/04/2025 ore 13:00**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

della documentazione amministrativa;

delle offerte economiche;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale.

17 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il seggio di gara istituito ad hoc accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;

disporre le esclusioni da comunicare all'o.e. escluso;

terminare la fase amministrativa. verificare che nella "Busta - Offerta Economica" sia presente la documentazione richiesta, e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;

verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni;

a verificare la conformità del contenuto alle prescrizioni della lettera invito/disciplinare per ciascun concorrente e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione.

al calcolo della soglia di anomalia in applicazione dell'art. 54 del D.Lgs 36/2023, nonché del metodo A di cui all'allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023,

alla formazione della graduatoria ed all'individuazione della migliore offerta.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il Seggio di gara, in seduta virtuale, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione dei concorrenti, qualora la seduta non sia stata sospesa o, in caso di differimento, in altro giorno e ora comunicati tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi del punto 17, procede all'apertura delle offerte economiche presentate dai predetti concorrenti e provvede a:

19 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 del Codice, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, è prevista l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

stazione appaltante si riserva, eventualmente, la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

20 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: **FVOE**).

Il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)**, come sancito dalla **Delibera 262/2023**, permette rispettivamente alle **Stazioni Appaltanti** e agli **Enti aggiudicatori** l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli **Operatori Economici** di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico. **L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.** La componente del fascicolo dedicata alle **Stazioni Appaltanti** offre la possibilità, attraverso un'interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera n. 262/2023.

In base a quanto stabilito con Delibera 582/2023 sono presenti due versioni dell'applicazione: la versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).

Per l'utilizzo del FVOE è possibile consultare il sito ufficiale <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

Ai fini delle verifiche antimafia, si procederà alla consultazione BDNA secondo quanto previsto dalla legge 6 agosto 2015 n. 125 e dalla circolare del Ministero dell'Interno del 23 marzo 2016.

Qualora la documentazione pervenuta dopo il rilascio dell'informativa/comunicazione provvisoria accerti la sussistenza di cause interdittive, l'Ente appaltante recederà dal contratto, fatti salvi il pagamento di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 3 comma 2 L. 120/2020 e s.m.i.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, a ricalcolare la soglia e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

A seguito dell'aggiudicazione, gli atti di gara vengono trasmessi all'Ente appaltante per i successivi adempimenti di competenza.

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

-di differire, procrastinare o revocare il presente procedimento di gara;

-a procedere all'aggiudicazione dell'Appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida;

-di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023;

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18 commi 3 e 4 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, nonché le polizze previste in CSA.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello nei casi di cui all'art. 124 comma 1, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

21 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

22 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Ente Appaltante <http://www.comune.bagnaracalabra.rc.it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general.html>

23 ACCESSO AGLI ATTI

A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e- procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice

e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria.

25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati:

Finalità - In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella domanda di partecipazione e relativi allegati, vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico- finanziaria del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Modalità del trattamento dei dati - Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Diritti del concorrente interessato -Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196.

Bagnara Calabra, lì

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Dr Ing Giuseppe MERCURIO